

Statuto del *Giardino dei Giusti del Mondo* di Padova

Dopo i Genocidi degli Armeni (1915-1916) e degli Ebrei (1940-1945) è maturata nel mondo la consapevolezza di chi siano i Giusti.

Il Comune di Padova, sul modello ideale di quanto realizzato a Gerusalemme con il Giardino dei Giusti della Shoah (Yad Vashem), a Erevan con il Giardino dei Giusti degli Armeni, e a Sarajevo con il Giardino dei Giusti della Bosnia, istituisce il "*Giardino dei Giusti del Mondo*" di Padova, per tener vivi e trasmettere la memoria e i valori di quanti si sono opposti ai genocidi perpetrati a partire dal XX sec. e che per tale ragione vengono denominati "Giusti".

A tal fine si istituisce un Comitato Scientifico le cui finalità sono disciplinate dall'art. 2.

La gestione del Giardino dei Giusti del Mondo è affidata al Comune di Padova, che, attraverso le proprie strutture, provvederà alla manutenzione del verde e degli immobili annessi.

I criteri e le modalità con cui perseguire le finalità di tale istituzione sono regolati dal presente atto, denominato Statuto del *Giardino dei Giusti del Mondo* di Padova.

Art. 1 (definizioni)

Ai fini del presente Statuto si assumono le seguenti definizioni:

- Con il nome di "Giusti" si intendono persone esemplari che, dovendo sottostare a condizioni di patente ed imperante ingiustizia ed operando in qualsiasi campo o schieramento, si sono attivate, anche con rischio della vita, per contrastare un genocidio in atto o la cultura del genocidio, con l'intento di vanificarne, anche in parte, gli effetti. Il "Giusto" si è adoperato in modo concreto per la salvezza dei perseguitati o è intervenuto a favore della verità storica contro i tentativi di giustificare il genocidio o di occultare le tracce dei misfatti e le responsabilità dei carnefici.
- Per "Genocidio" si intende l'intenzionale e sistematica soppressione di un gruppo nazionale, etnico o religioso in quanto tale, senza alcun reale riferimento a ciò che i suoi membri fanno o pensano. Prova evidente di un piano genocidario è l'intenzionale e sistematica soppressione dei bambini, gli innocenti per antonomasia.

Art. 2 (Comitato Scientifico)

Viene istituito un Comitato Scientifico (di seguito denominato Comitato) composto da cinque membri, più il Sindaco di Padova.

Il Comitato ha le seguenti finalità:

- a) valutare le figure di Giusti in tutti i paesi in cui siano o siano state imposte situazioni di patente e imperante ingiustizia, raccogliere informazioni sulle loro attività e costituire un archivio sull'argomento;
- b) promuovere forme di riconoscimento dei Giusti, premi, attestati od altro;
- c) organizzare attività culturali sui temi dei Giusti, per favorire l'approfondimento della conoscenza sull'argomento e per diffondere la coscienza dell'importanza e dell'efficacia dell'opposizione al male;
- d) vigilare affinché qualsiasi iniziativa promossa nell'ambito del *Giardino dei Giusti del Mondo* di Padova avvenga nel rispetto dei criteri e delle definizioni del presente statuto;
- e) mantenere rapporti di collaborazione e di scambi di informazioni con altri comitati e organizzazioni operanti sugli stessi temi in qualunque parte del mondo.

Art. 3 (nomina dei membri del Comitato e sua composizione)

Alla nomina dei membri del Comitato procede il Sindaco di Padova; la scelta dovrà riguardare personalità che, a vario titolo, si siano già evidenziate per il loro attivo coinvolgimento sull'argomento. Nessuna rilevanza nella nomina dovranno avere gli orientamenti politici,

culturali o religiosi della persona o la sua appartenenza a formazioni politiche di qualsiasi tipo e natura.

Tra i membri del Comitato verrà garantita la presenza di un rappresentante della Comunità Ebraica di Padova, uno della Comunità Armena di Padova e uno dell'Università degli Studi di Padova, nell'ambito di uno o più nominativi proposti da ciascuno di questi Enti o Istituzioni: la nomina degli altri membri avverrà d'intesa con i predetti Enti o Istituzioni.

La durata dell'incarico di membro del Comitato viene stabilita in cinque anni: l'incarico è a titolo gratuito e rinnovabile.

Art. 4

(Presidente del Comitato Scientifico)

Il Comitato è presieduto dal Sindaco di Padova.

I membri del Comitato, alla prima riunione dopo la nomina, procedono all'elezione di un Vicepresidente, scelto tra gli stessi membri ed eletto all'unanimità.

Il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente su delega di quest'ultimo.

Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni periodiche, coordinare i lavori del Comitato nel perseguimento delle finalità descritte all'art. 2 e rappresentare il Comitato nei rapporti con il Comune di Padova e all'esterno.